TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente rel.

dr. Michele Guarnotta Giudice

dr.ssa Flavia Coppola Giudice

nel procedimento iscritto al n. R.G. 15312 dell'anno 2025;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 15312/2025 R.G.

PROMOSSO DA

[redacted], nato a New Haven, Connecticut, Stati Uniti d'America , il 16 aprile 1988, il (Avv. DANIELE PAPA);

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI PALERMO (Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo);

-resistente-

CON L'INTERVENTO

del Pubblico Ministero

-interveniente necessario-

Oggetto: Impugnazione avverso diniego permesso di soggiorno per protezione speciale

Conclusioni: si vedano atto di costituzione del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 30 marzo 2026 .

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 *decies* e ss c.p.c., depositato telematicamente il 12 dicembre 2025, [redacted] ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Palermo Cat.A.12/ott-25/Uff.Immig./4^Sez. del 29 ottobre 2025 e notificato all'interessato a mezzo pec in data 14 novembre 2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008, alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 dal D.L. 20/2023 (L.conv. 50/2023).

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Palermo, deducendo che la P.A. resistente ha fondato il proprio diniego sull'erroneo presupposto dell'avvenuta eliminazione, ad opera del D.L. 20/2023 (L. conv. 50/2023), della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione della tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla luce dell'art. 5, 6°comma del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU.

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha, quindi, richiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998 e conseguentemente di ordinare alla Questura di Palermo di rilasciare il relativo titolo di soggiorno.

Parte resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 23 marzo 2026 e ha dedotto che l'istanza di protezione speciale del ricorrente è stata formulata dopo l'entrata in vigore del D.L. 20/2023 (L. conv. 50/2023), "il quale ha di fatto soppresso la tipologia di permesso di soggiorno chiesta, nonche che la predetta istanza era finalizzata esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e non, alternativamente, al rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno, per cui il Questore di Palermo ha dovuto pronunciarsi sull'istanza emettendo un provvedimento riguardante il titolo richiesto, non potendo nell'occasione effettuare alcun tipo di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo".

L'Amministrazione resistente ha, pertanto, richiesto a questo Tribunale di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

In vista dell'udienza di discussione del 30 marzo 2026, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha evidenziato l'avvenuto consolidamento del significativo percorso di integrazione in Italia e ha richiesto al Tribunale di confermare il decreto del 18 dicembre 2025, con il quale è stata

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

disposta la sospensione cautelare del provvedimento oggi impugnato, l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie di replica e l'ammissione di alcune prove testimoniali.

3. Tanto premesso, esaminati gli atti del procedimento, le richieste formulate dal ricorrente nelle memorie depositate in vista dell'udienza del 30 marzo 2026 non sono meritevoli di accoglimento, poiché ad avviso del Collegio la causa è matura per la decisione, essendo già state doviziosamente espresse da entrambe le parti le proprie argomentazioni ed essendo la documentazione presente in atti copiosa; di talché appare superfluo procedere ad approfondimenti istruttori.

Quanto poi alla richiesta di conferma della sospensione cautelare del provvedimento impugnato con il ricorso in esame, la stessa è da ritenersi conseguentemente assorbita dall'emittenda decisione.

4. Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione speciale emesso dal Questore di Palermo si fonda sull' assunto della impossibilità, conseguente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 (L.conv. 50/2023), per gli stranieri di domandare al Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale e di ottenere direttamente dalla suddetta Autorità tale titolo di soggiorno, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti di legge.

Invero, è indubbio che la sopracitata normativa ha modificato l'art.19, D. Lgs. 286/1998: infatti, essa ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. del citato art. 19, nei quali era contenuto l'espresso riferimento alla tutela della vita privata e familiare dello straniero quale causa di divieto di esplusione o di respingimento, nonché il comma 1.2. del suddetto che consentiva la presentazione delle domanda di protezione speciale direttamente al Questore, il quale, accertati i presupposti di legge, previo parere della Commissione Territoriale, poteva rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Orbene, ad avviso di questo Tribunale, il sopradescritto intervento abrogativo non ha inciso in modo sostanziale sull'istituto della protezione speciale, la cui vigenza nell'ordinamento giuridico persiste immutata.

Invero, così come riformato dal D. L. 20/2023 (L.conv. 50/2023), con l'espresso rinvio all'art. 5, 6°comma, D. Lgs. 286/1998 l'art. 19 comma 1.1., D. Lgs. 286/1998 vieta l'espulsione e il

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

respingimento degli stranieri non solo qualora costoro rischino di essere esposti a persecuizioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, o di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti – in attuazione del divieto di respingimento, principio di diritto internazionale cogente previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato e ribadito dall'art. 3 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr. *ex multis*, Soering c. Regno Unito n. 14038/88 del 7 luglio 1989) - ma anche nel caso in cui ricorrano obblighi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

E' proprio il suddetto richiamo ad avere di fatto lasciato inalterato il dovere, in sede di verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per la P.A. interpellata di valutare la ricorrenza di chiari indici di integrazione o di vita familiare reale in applicazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dall'Italia con L.848/1955, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero e costituisce un obbligo internazionale vincolante per lo Stato.

Tale conclusione è del resto supportata innanzitutto dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi, 2014) e della Corte di Cassazione (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897), quest'ultima resasi protagonista di decisivi interventi chiarificatori in merito agli effetti del c.d. "Decreto Cutro" su ciò che costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione speciale, il più recente dei quali è la sentenza n. 25593 del 9 novembre 2025 emessa.

Tale pronuncia, resa dalla Sezione I Civile della Suprema Corte in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se "*a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento*", ha fissato il seguente principio di diritto: "*La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti*

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro".

L'elisione del riferimento testuale al diritto al rispetto alla vita privata e familiare non può, quindi, in alcun modo incidere sull'osservanza di norme e principi di rango sovraordinato, quali quelli derivanti dall'art. 8 CEDU, i quali continuano a vincolare il legislatore e la Pubblica Amministrazione indipendentemente dalle modifiche lessicali introdotte nel diritto interno.

Resta fermo, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.

Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.

Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima; diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.

Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.

Anche la giurisprudenza di merito ha fatto proprio tale orientamento ritenendo che se l'ordinamento continua a prevedere la possibilità di riconoscere allo straniero il diritto alla protezione speciale e al rilascio del relativo permesso di soggiorno, per le ragioni dianzi esposte e perché la *ratio* di tale forma di protezione risiede nell'obiettivo di salvaguardare diritti di matrice costituzionale e sovranazionale, quale quello previsto all'art. 8 CEDU, allora lo straniero che voglia fare accertare di versare in una condizione personale che osta alla sua espulsione conformemente al principio di non respingimento e che gli conferisce il diritto alla protezione speciale deve potere chiedere di espletare tale verifica alla Pubblica Amministrazione competente, che, anche alla luce del disposto dell'art. 5, 9°comma del D. Lgs. 286/1998, va individuata nella Questura (cfr. Tribunale di Bologna, s. 4443/2024 e Corte D'Appello di Brescia, s. 61/2025).

Del resto, come correttamente osservato dalla Corte D'Appello di Brescia nella sentenza 61/2025, imporre allo straniero, elegibile al riconoscimento del diritto alla sola protezione speciale, di adire necessariamente la Commissione Territoriale proponendo anche una domanda di protezione internazionale, infondata per carenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, determinerebbe un inutile aggravio di lavoro per la suddetta.

Alla luce delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per accogliere il ricorso, giacché il ricorrente ha documentato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione e di avere sviluppato significativi e reali legami intersoggettivi e familiari in Italia.

Il ricorrente vive, infatti, in Italia dal 2020 e ha documentato, non solo di avere intessuto delle significative e durature relazioni affettive in Italia, come attestato dalle numerose dichiarazioni sottoscritte dai suoi amici e versate in atti, ma anche di avere intrapreso una carriera artistica di successo come musicista, fondatore del gruppo "P8 [redacted]"di cui è cantautore e cantante, culminata, nel 2025, nella partecipazione alla fase finale di "[redacted]" di un noto programma televisivo italiano (cfr.dichiarazioni testimoniali, relazione sociale dell'Associazione "L[redacted] del 15 febbraio 2025, lettera di "[redacted] di manifestazione dela volontà di agire come manager del ricorrente del 13 febbraio 2025, lettera della di invito alla partecipazione al programma del 20 agosto 2025,

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

dichiarazioni testimoniali, in atti).

Il ricorrente ha altresì dimostrato di avere svolto una poliedrica e feconda attività artistica anche in settori diversi da quello musicale, documentando di essere stato attivo anche nella produzione di ceramica, di illustrazioni e di contenuti multimediali, oltre ad essere una presenza particolarmente apprezzata nel panorama culturale della città di Palermo, dove ha partecipato attivamente a diverse iniziative culturali, tra le quali quella destinata al recupero di una sala cinematografica in disuso (cfr. relazione sociale di "[redacted]" del 12 febbraio 2025, relazione sociale di "[redacted]" del 15 febbraio 2025 e relazione sociale corredata di fotografie dell'Associazione "[redacted]", in atti).

Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente *ratione temporis* – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – successiva alle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd "Decreto Cutro", comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co. 1.1 del Decreto Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal Territorio Nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.

Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

4. Considerata la particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866

1. Dichiara che il ricorrente [redacted], come sopra generalizzato, ha il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;

2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Palermo, il 23/04/2026.

Il Presidente rel. est.

Dr.ssa Angela Lo Piparo

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Firmato Da: GIULIA DI GILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59347703a302818af9a8cc26bc9dc765
Firmato Da: ANGELA LO PIPARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1457e64229abce1d7dd9fab87b9fd866